

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE SEZ. I CIVILE

4 SETTEMBRE 1991 N. 9365

PRESIDENTE: BOLOGNA

ESTENSORE: BORRUSO

PARTI: MONTEROSSO

(Avv. Giorgianni, Bianca, Sutti)

ORLANDO, MONTANELLI

(Avv. Ricci, D'Aiello)

Responsabilità civile • Stampa • Diritto di cronaca • Obbligo di serio accertamento • Smentita dell'interessato • Replica del giornalista • Obbligo di nuovi accertamenti • Sussistenza.

Quando un giornalista, a seguito di un suo articolo, riceve una rettifica da parte dell'interessato della notizia ivi diffusa, egli, se fa seguire alla pubblicazione di tale rettifica una postilla o un secondo articolo non può, senza incorrere in un illecito, smentire — apertamente o implicitamente — quanto l'interessato ha inteso rettificare se non dopo avere compiuto indagini circa la verità dei fatti ai quali la rettifica si riferisce, ben più accurate e approfondite di quelle effettuate per scrivere il primo articolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Sul quotidiano « Il giornale Nuovo » di Milano del 27 febbraio 1981 appariva un

articolo, a firma del giornalista Federico Orlando, portante come occhiello la dicitura « Clamorosi esempi di pastette nell'assegnazione di cattedre universitarie » e, come titolo, la seguente espressione: « Il concorso per titoli d'intrallazzo » articolo in cui, tra l'altro, si riferiva che il prof. (Raffaello) Monterosso faceva parte di una commissione d'esame per professori universitari straordinari aspiranti a diventare ordinari di storia della musica e che tra i detti candidati ve n'erano tre i quali, a loro volta, facevano parte di una commissione d'esame per aspiranti a diventare professori straordinari presso la cattedra della medesima materia, aspiranti tra i quali vi era la moglie dello stesso prof. Monte-

* Con la sentenza in epigrafe (pubblicata anche in *Resp. civ. prev.*, 1992, 79, con nota di BUSATO) l'estensore del famoso « decalogo » della Cassazione (Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, in questa *Rivista*, 1985, 143 con note di FOIS, GIACOBBE, MOROZZO DELLA ROCCA) ed il cui pensiero è stato di recente ribadito (BORRUSO, *Il dovere di lealtà del giornalista*, in questa *Rivista*, 1991, 441) aggiunge un ulteriore « comandamento » destinato a sanzionare il ricorrente comportamento dei giornalisti vanificante, con postille iterative degli addebiti, l'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'interessato. In sede cautelare si è cercato di arginare tale prassi vietando la pubblicazione di repliche alla rettifica (Pret. Roma, 7 gennaio 1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1323 con nota di ZENOVICH; nonché in *Giur. cost.*, 1984, I, 692, con nota di CHIOLA; Pret. Roma 29 novembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, 243; Pret. Milano 13 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 246; Pret. Roma 22 giugno 1990, in questa *Rivista*, 1990, 1032 ammette la possibilità di commentare la rettifica, ma avverte che il commento sarà suscettibile a sua volta di rettifica. Per una fattispecie diversa v. Pret. Roma 24 marzo 1992, in questa *Rivista*, 1992, 879. Per ulteriori osservazioni v. Pret. Roma 10 luglio 1990, in questa *Rivista*, 1991, 162).

Per un altro importante « comandamento » (l'obbligo di sentire l'interessato) v. Trib. Milano 18 settembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 144.

rosso (Anna Maria Vacchelli), sicché i tre professori straordinari aspiranti a diventare ordinari si trovavano ad essere « giudici della moglie e giudicati dal marito », situazione questa che il giornalista qualificava « imbarazzante perfino in un paese come l'Italia, quasi una catena di S. Antonio ».

Il giornalista aggiungeva:

— che il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) aveva l'11 ottobre '89 « sia pure in modo tartufesco riconosciuto l'illegittimità della Commissione »;

— che il ministro « pro tempore » della Pubblica Istruzione stava per prendere provvedimenti di autotutela quando sopraggiunse una crisi ministeriale che provocò la sua sostituzione;

— che un certo on. Cavaliere aveva rivolto una interrogazione al nuovo ministro per conoscere perché non fosse stato ancora annullato il decreto di nomina dei vincitori del concorso a professori straordinari alla cattedra di storia della musica, interrogazione in cui si leggeva: « Sorge il sospetto che la signora Vacchelli Monterosso sia stata dichiarata vincitrice del concorso n. 123, al posto di chi veramente meritava e aveva titoli, per l'influenza esercitata almeno dal marito sulla maggioranza dei commissari che erano sotto il suo giudizio per il passaggio all'ordinariato »;

— che si sarebbe visto in prosieguo « se le illazioni del parlamentare fossero fondate o no ».

Il prof. Monterosso chiedeva immediatamente alla redazione del quotidiano di pubblicare una rettifica in cui precisava, tra l'altro, di aver dato le dimissioni dalla commissione di concorso per l'ordinariato di storia della musica *prima* che la commissione di concorso a posti di professore straordinario iniziasse *effettivamente* i suoi lavori e non *dopo* a conclusione di essi (sottolineando il « prima » e il « dopo ») come era documentato da atti ufficiali trasmessi al Procuratore della Repubblica e lamentando, altresì, il carattere subdolo della notizia diffusa, proveniente da « voci raccattate dalla strada ».

« Il Giornale » pubblicava tale precisazione in data 9 marzo 1981, facendola seguire da una postilla a firma dello stesso giornalista, Federico Orlando, sotto il titolo « Maggiore prudenza », in cui, tra l'altro si scriveva che:

a) un certo avvocato Bruno Bissaldi, in un parere al ministro « pro tempore » della P.I., aveva affermato che:

— il prof. Monterosso, cui la situazione di flagrante incompatibilità era nota sin dall'inizio, aveva presentato le dimissioni dalla commissione per l'ordinariato perché ricusato da uno dei sottoposti a quell'esame (prof. Duse);

— tali dimissioni erano state date « tardivamente, quando ormai la commissione a cattedre aveva ultimato il proprio lavoro e aveva dichiarato i vincitori del Concorso fra i quali, appunto si trovava sua moglie.

Le dimissioni non avrebbero dovuto compromettere quel risultato »;

b) dalle affermazioni del predetto avv. Bissaldi « si direbbe che le illazioni (dell'on. Cavaliere) non siano infondate: sicché, al posto del sig. Monterosso saremmo più prudenti nell'accusare i giornalisti di scrivere « subdolamente » e i deputati di raccogliere « voci dalla strada ».

Per protestare contro il contenuto di tale postilla il Monterosso replicava il 22 marzo 1981, ma questa volta la sua replica non veniva pubblicata.

Premesso tutto ciò, il Monterosso e sua moglie convenivano avanti al Tribunale di Milano la società editrice de « Il Giornale » (S.p.A. Europea di Edizioni), Indro Montanelli, direttore responsabile, e il giornalista Federico Orlando per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti per il carattere diffamatorio dei due articoli soprammentovati, nonché al pagamento della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge n. 47 del 1948 e, infine, alla pubblicazione su « Il Giornale Nuovo » della controreplica inviata dal Monterosso il 22 marzo 1981.

Si costituivano in causa i convenuti, sostenendo che l'Orlando aveva riferito fatti provenienti da fonti attendibili e qualificate (interrogazione dell'on. Cavaliere, ricusazione da parte del prof. Duse, parere del C.U.N. dell'11 ottobre 1980, parere dell'avv. Bissaldi, nonché notizie riportate dai giornali « Il Tempo » e « La Notte ») e chiedendo, quindi, la propria assoluzione anche, in subordine, per errore scusabile del giornalista.

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 3 marzo 1983, ritenuto che

i due articoli summentovati contenevano fatti non rispondenti a verità e apprezzamenti lesivi dell'onore e della dignità dei professori Monterosso e Vacchelli, condannava i convenuti a pagare a ciascuno degli attori a titolo di riparazione pecuniaria L. 10.000.000, ordinando, altresì la pubblicazione del dispositivo della sentenza a passaggio avvenuto in giudicato della medesima.

La sentenza del Tribunale veniva (in sintesi) così motivata:

1) l'occhiello e il titolo dell'articolo del 27 febbraio 1981 rendeva palese l'intento diffamatorio della notizia diffusa cui inequivocabilmente si riferivano;

2) il testo di detto articolo non si limitava a riportare notizie, ma le inquadrava con commenti assai pesanti quali le espressioni « scambio di favori che si svolge fra i centri di potere », « maglie dell'omertà politica e accademica che si rompono », « faccenda di valore esemplare », « scandalo », « altri morbi oltre l'ideologia e la mafia », e « catena di S. Antonio », « i politici lasciano che il malcostume dilaghi in tutte le pieghe della vita nazionale »;

3) il secondo articolo apparso a commento della rettifica inviata dal Monterosso era ancora più diffamatorio del primo, perché in esso tra l'altro si diceva che « il Monterosso aveva assunto atteggiamenti che, oltre a travalicare le normali regole della correttezza, vogliono sopperire con parole sprezzanti alla carenza dei fatti... si preoccupava di fornire ulteriori elementi... per convincere che le illazioni dell'on. Cavaliere non siano infondate »;

4) non era vero che il prof. Monterosso avesse presentato le dimissioni dopo che la commissione esaminatrice di sua moglie aveva svolto i propri lavori.

E, infatti, era rimasto provato che:

a) la commissione, che doveva giudicare la moglie, aveva tenuto una prima riunione formale il 6 marzo 1980, quando ancora il prof. Monterosso non era stato nominato membro della Commissione per l'ordinariato;

b) tale nomina era sopraggiunta il 15 aprile 1980;

c) il prof. Monterosso si era dimesso il 26 maggio 1980;

d) la commissione, che doveva giudicare la moglie, aveva di fatto iniziato i

propri lavori per l'assegnazione delle 10 cattedre a concorso *dopo* tale data;

5) nella specie si doveva escludere anche la scusabilità dell'errore da parte del giornalista perché:

a) non si era limitato a riferire fatti dicendoli affermati da terzi;

b) trattandosi di articoli pubblicati a distanza di diversi mesi dai fatti ai quali si riferivano, non vi era alcuna urgenza di informare l'opinione pubblica che impedisse di verificare la veridicità della notizia;

c) le fonti invocate nella specie dal giornalista erano in gran parte dichiarazioni provenienti da persone direttamente interessate nella vicenda e, quindi, non del tutto attendibili (l'interpellanza dell'on. Cavaliere e il parere dell'avv. Bissaldi erano stati, infatti, ispirati entrambi da un professore escluso dal concorso).

Quanto, poi, al parere del C.U.N. dell'11 ottobre 1980, in esso non si esprimeva alcun giudizio, limitandosi ad affermare che, nel momento in cui era stata proposta l'approvazione del concorso per i professori straordinari, esso C.U.N. non conosceva ancora la posizione della commissione per l'ordinariato;

d) lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione, in data 7 maggio 1981, aveva fatto sapere che le dimissioni del prof. Monterosso erano intervenute prima che la commissione per gli straordinari procedesse all'esame comparativo dei candidati;

6) giustamente, invece, era stata rifiutata la pubblicazione sul « Giornale » della seconda replica inviata dal prof. Monterosso in data 22 marzo 1981, contenendo apprezzamenti involgenti responsabilità penale sul conto di un professore ivi nominato.

Contro detta sentenza del Tribunale di Milano proponevano appello sia i convenuti condannati, sia gli stessi attori per il non ottenuto risarcimento dei danni patrimoniali e la denegata esecuzione provvisoria della sentenza.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza depositata il 17 luglio 1984, in totale riforma della sentenza impugnata, assolveva i convenuti da tutte le domande contro di essi proposte condannando gli attori integralmente alle spese dell'intero giudizio.

La Corte, limitatamente ai punti difformemente accertati o valutati o, comunque, trascurati dal Tribunale, riteneva (in sintesi) che:

1) il 12 maggio 1980 il prof. Duse, aspirante alla nomina ad ordinario, aveva ricusato il prof. Monterosso quale membro della commissione giudicatrice;

2) le dimissioni presentate dal Monterosso il 26 maggio 1980 erano state da lui motivate espressamente con tale riacquiescenza;

3) il prof. Monterosso, comunque, in data 15 aprile 1980, era stato nominato e aveva accettato di far parte della commissione che doveva esaminare alcuni professori straordinari che, a loro volta, facevano parte della commissione giudicatrice del concorso cui partecipava la moglie;

3) e ciò, pur essendo palese il suo interesse privato in atti d'ufficio, tantoché, se non avesse dato le dimissioni, sarebbe stato ipotizzabile a suo carico il reato;

4) anche l'on. Cavaliere, nella sua interpellanza del 4 febbraio 1981, aveva adombrato nel comportamento del prof. Monterosso il reato di interesse privato in atti d'ufficio e aveva sostenuto che il parere dato dal C.U.N. in data 11 ottobre 1980 andava interpretato nel senso che, se avesse conosciuta la composizione della commissione di ordinario, avrebbe dato un parere ben diverso;

5) il 18 febbraio 1981 « Il Tempo » di Roma aveva pubblicato un articolo intitolato « Storia di un pasticcio all'italiana Concorsi scandalo » e con l'occhiello « La musica è quella »;

6) i fatti esposti da « Il Giornale » nei suoi due articoli rispondevano, dunque, *parzialmente* a verità (accettazione da parte del Monterosso di un incarico chiaramente implicante interesse privato in atti d'ufficio).

Non rispondevano al vero, invece, nella parte in cui si lasciava intendere che il Monterosso si era dimesso soltanto a conclusione del concorso cui aveva partecipato la moglie;

7) il tenore dei due articoli, esaminati in maniera attenta ed oggettiva, non appariva ingiurioso e libellistico nonostante il titolo e l'occhiello del primo di essi: essi potevano esser considerati rabbiosi, ma non libellistici, sia perché indispensabili per stigmatizzare situazioni scon-

certanti della vita pubblica non altrimenti qualificabili sui quali era doveroso richiamare per ragioni di giustizia l'attenzione del pubblico, sia perché il tono usato era riscattato dalla grande tensione morale da cui gli articoli apparivano pervasi, sia perché analiticamente circostanziati e illustrati;

8) per quanto riguardava la parte non vera del contenuto degli articoli, sopprimeva a favore del giornalista l'esimente della erronea ma incolpevole supposizione della verità dei fatti (art. 59 cod. pen.) perché:

a) il giornalista era stato tratto in inganno dal comportamento stesso del prof. Monterosso il quale « si sottolinea ancora una volta, aveva accettato l'incarico pur essendo palese il suo interesse privato in atti d'ufficio »;

b) anche con la sua successiva rettifica del 9 marzo 1981, il Monterosso aveva tratto in errore l'articolista, limitandosi a parlare di dimissioni date prima dell'inizio *effettivo* dei lavori della commissione, ma senza indicare date precise;

c) il C.U.N. nel formulare il suo parere in data 11 ottobre 1980 aveva dichiarato, tra l'altro, d'essere venuto a conoscenza delle dimissioni del prof. Monterosso soltanto il 12 settembre 1980;

d) tenuto conto che la commissione esaminatrice del concorso cui partecipava la moglie aveva chiuso i lavori il 7 giugno 1980 dopo averli svolti nelle sedute del 3, 4 e 5 dello stesso mese e che il Monterosso si era dimesso prima sì che essi iniziassero, ma pur sempre il 26 maggio 1980, cioè poco tempo prima, non era possibile supporre che tali dimissioni fossero state presentate tempestivamente;

5) le notizie diffuse non erano state « raccattate sulla strada » ma in base a dati precisi (ricorsi di candidati, interrogazioni parlamentari, atti del C.U.N.);

6) non poteva essere imputato al giornalista di non aver fatto ulteriori ricerche presso il Ministero della Pubblica Istruzione « dal momento che da una parte le esigenze di informazione della pubblica opinione non possono essere ritardate all'infinito come dimostra la comunicazione del Ministero al C.U.N., dall'altro lato era rimasto provato che non vi sarebbe stata altra possibilità di

prendere effettiva e tempestiva cognizione della data delle dimissioni del prof. Monterosso al di fuori di quella di telefonargli personalmente, come avevano fatto alcuni componenti stessi della commissione da cui si era dimesso ».

Avverso la summenzionata sentenza della Corte d'Appello di Milano il Monterosso e la Vacchelli ricorrono per cassazione in base ad un unico motivo.

Resistono con controricorso i convenuti.

I ricorrenti hanno presentato anche memoria illustrativa del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con un unico motivo di ricorso si denunzia la violazione della legge sulla stampa n. 47 del 1948 nonché gli artt. 2043 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. ma si muovono, in realtà, numerose censure, che sembrano potersi riassumere nei punti seguenti.

1) La parte dei fatti ritenuta vera dalla Corte milanese e alla quale essa avrebbe mostrato di dare un valore erroneamente decisivo nell'assolvere i convenuti (accettazione della nomina da parte del Monterosso a membro della commissione del concorso che avrebbe dovuto esaminare gli esaminatori della moglie) era irrilevante nella specie perché la notizia diffamatoria di cui gli attori si erano lamentati non era costituita dall'affermazione che il Monterosso aveva accettato detta nomina, ma che egli aveva giudicato coloro i quali, a loro volta avrebbero dovuto giudicare sua moglie, circostanza questa sicuramente falsa e diffamatoria;

2) il fatto di detta accettazione, comunque, era stata data per pacifica dalla Corte nonostante che essa non risultasse da alcuna prova;

3) attribuire al Monterosso un interesse privato in atti d'ufficio nonostante il fatto acclarato delle sue tempestive dimissioni sarebbe contraddittorio e comporterebbe un inammissibile processo alle intenzioni;

4) la Corte, ritenendo che il giornalista, per la parte non vera delle notizie diffuse, avesse agito nell'erronea e giustificata supposizione della verità dei fatti avrebbe:

a) erroneamente ritenuto che il Monterosso avesse tratto in inganno, col suo comportamento, il giornalista, inganno che, invece, non poteva sussistere, dato

che non v'era la prova dell'accettazione dell'incarico, mentre v'era la prova delle dimissioni;

b) il breve lasso di tempo intercorso tra le dimissioni e l'inizio dei lavori della commissione avrebbe potuto, a tutto concedere, trarre in inganno il giornalista nello scrivere il suo primo articolo, ma non mai il secondo, pubblicato quando il Monterosso aveva ben avvertito per iscritto delle dimissioni date, ponendolo ben in grado di verificarne la verità e la tempestività;

c) omissio di considerare che il C.U.N. stesso era venuto a conoscenza il 29 settembre 1980 delle dimissioni del Monterosso, mentre gli articoli diffamatori erano apparsi diversi mesi dopo;

d) i fatti dai quali origina una interrogazione parlamentare non possono essere senz'altro presi come veri, essendo appunto l'interrogazione fatta per sapere dal Ministro se rispondano a verità;

e) errato, in punto di diritto, nel ritenere che l'urgenza di informare la pubblica opinione legittimi la diffusione di notizie diffamatorie non verificate;

f) errato in punto di fatto nel ritenere nella specie sussistente detta urgenza, poiché gli articoli diffamatori furono pubblicati a molti mesi di distanza dai fatti;

g) omissio di considerare che, in tale situazione, il giornalista aveva tutto il tempo e, quindi, ogni altra possibilità di appurare presso il Ministero della Pubblica Istruzione se veramente il Monterosso avesse dato tempestivamente le dimissioni (come il professore aveva avvertito nella sua richiesta di rettifica) e che una siffatta indagine avrebbe costituito un preciso dovere del giornalista prima di negare tali dimissioni come aveva finito col fare nel suo secondo articolo (prima, cioè, di pervenire a conclusioni che, per la loro gravità, avrebbero avuto bisogno di un minimo di controllo e di prudenza);

5) la Corte milanese avrebbe negato apoditticamente che, comunque, il linguaggio usato dal giornalista era stato offensivo e infamante in entrambi gli articoli, in quanto deliberatamente volto a presentare gli attori come la feccia di un mondo corrotto (linguaggio eccedente nella specie rispetto alle esigenze della pubblica informazione), dimenticando che pretese motivazioni moralistiche

non possono giustificare l'obiettivo e volgere diffamazione delle persone.

Il ricorso, come sopra riassunto, merita d'essere accolto quanto meno in relazione alle censure qui indicate con le lettere *b, c, f, g*.

È da premettere, in linea di diritto, che, quando un giornalista, a seguito di un suo articolo, riceva una rettifica da parte dell'interessato della notizia ivi diffusa, egli, se fa seguire alla pubblicazione di tale rettifica che la legge impone (legge 8 febbraio 1948, n. 47 art. 8, così come modificato dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 art. 42) una postilla o, comunque, un secondo articolo, non può, senza incorrere in un illecito, smentire (apertamente o implicitamente) quanto l'interessato ha inteso rettificare se non dopo avere compiuto indagini, circa la verità dei fatti ai quali la rettifica si riferisce, ben più accurate e approfondite di quelle effettuate per scrivere il primo articolo.

Ciò in conformità dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 che, dopo aver ribadito costituire « diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui », ricorda essere « loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede », aggiungendo « devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori ».

È ben vero che il giornalista può invocare come esimente da ogni sua responsabilità anche la semplice verità putativa della notizia (in una con la rilevanza sociale di quest'ultima e con la civiltà e l'adeguatezza dello stile: vedi, in tal senso, Cass. sent. n. 3309 e 1968 del 1985, 5259 e 1138 del 1984, 90 del 1978, 841 del 1975, 868 del 1974, 1499 del 1972, 2117 del 1969), cioè quella verità che, in buona fede, abbia ritenuto tale (pur non essendolo) sulla base degli elementi di conoscenza da lui posseduti, vagliati con cura proporzionale alla verosimiglianza e alla gravità della notizia, alla serietà delle fonti, all'urgenza di informare il pubblico nonché al tono, sicuro o dubbioso, usato nel diffondere la notizia.

Ma la buona fede del giornalista, che ben può essere ammessa (sia pur sempre

alle condizioni suddette) prima di contestazioni fattegli pervenire dal titolare del c.d. « diritto di rettifica », non può più essere ammessa quando il giornalista smentisca pubblicamente i fatti così come rettificati dall'interessato.

In tal caso, infatti, il giornalista, essendo stato già messo sull'avviso di una diversa versione dei fatti, non può, prima di smentirli in una replica giornalistica e di aggravare, così, chiaramente la già compromessa reputazione del rettificante, omettere di verificare, sotto la sua responsabilità, tutti i punti che nella rettifica hanno formato oggetto di contestazione, valendosi, a tal fine, di tutti i mezzi di indagine possibili, quale sia il tempo e la cura che richiedono.

Se, infatti, è vero che la rettifica, a norma del citato art. 42, deve apparire sul giornale entro due giorni dalla richiesta, il giornalista può ben soprassedere a commentarla o, peggio ancora, a smentirla, attendendo, per farlo con piena responsabilità, di aver prima verificato la veridicità delle circostanze esposte dal rettificante.

Non spetta, invero, al rettificante dare la prova (e neppure indicare i modi per procurarsela) della non verità o inesattezza di quanto pubblicato sul giornale ovvero della verità di quanto egli stesso aggiunge nella rettifica per una diversa valutazione della notizia diffusa: conseguentemente, il giornalista non può sentirsi in diritto, a causa della mancata esibizione di tale prova o della ritenuta insufficienza della medesima, di replicare sul giornale, facendo apparire non vera la versione del rettificante.

Il giornalista, in tal caso, se non vuol rinunciare a commentare la rettifica contestualmente al momento in cui viene pubblicata, potrà, al più, mantenere un tono dubbioso e, magari, anche invitare il rettificante a fornire la prova di quanto afferma, ma non potrà, sol perché questa non è stata data, far intendere al pubblico che i fatti asseriti nella rettifica non sono veri.

Ciò posto, la Corte d'Appello è incorsa in un vizio di logica, se non addirittura in un errore di diritto, nel ritenere che, sol perché il Monterosso nella sua rettifica non aveva indicata la data precisa in cui aveva dato le dimissioni limitandosi a specificare (e, peraltro, a sottolineare) che esse erano state date pri-

ma e non dopo l'inizio effettivo dei lavori della Commissione e sol perché aveva posto un'enfasi particolare nel porre in rilievo che quel che contava era l'inizio effettivo (e non formale) dei lavori della commissione medesima, il giornalista potesse sentirsi autorizzato, nel commentare la rettifica, a far chiaramente intendere al pubblico che le circostanze affermate dal rettificante non fossero vere, senza per nulla curarsi di verificarle con alcuna indagine.

Del pari del tutto apodittico e illogico è ritenere che — come si legge nell'impugnata sentenza — fosse addirittura « di tutta evidenza che non era possibile supporre che il Monterosso avesse in effetti rassegnate le dimissioni in tempo utile » sol perché esse furono date pochi giorni prima l'inizio effettivo dei lavori della commissione (il 26 maggio rispetto al 3 giugno) e sol perché il C.U.N. era venuto a conoscenza di tali dimissioni soltanto il 12 settembre 1980, come aveva dichiarato al Ministro della Pubblica Istruzione il 13 ottobre successivo.

Queste circostanze di tempo, invero, avrebbero potuto essere logicamente valorizzate dalla Corte di merito per suffragare il proprio convincimento circa l'incolpevolezza del giornalista, soltanto se la sua replica fosse apparsa sul giornale nel periodo compreso tra le date anzidette.

È, invece, fuori di ogni logica attribuire loro un significato (peraltro addirittura decisivo), se si tiene conto che, com'è pacifico, il primo articolo del giornalista fu pubblicato il 27 febbraio 1981 e la replica il 9 marzo dello stesso anno.

In relazione a queste due ultime date non è minimamente spiegato quali difficoltà avrebbe incontrato il giornalista se si fosse rivolto o al C.U.N. o al Ministero della Pubblica Istruzione per conoscere il giorno preciso delle dimissioni del Monterosso e il diario di lavoro della Commissione.

In altri termini, se è ben vero che, come la Corte di merito ha tenuto a rilevare, i membri della Commissione, per sincerarsi delle avvenute dimissioni del Monterosso, altro mezzo non ebbero se non quello di telefonargli (evidentemente nel breve intervallo di tempo dal 26 maggio al 3 giugno, cioè prima di cominciare i lavori) e che, comunque, fino

all'ottobre del 1980 il giornalista si sarebbe rivolto invano al Ministero della Pubblica Istruzione non avendo quest'ultimo avuto ancora la risposta del C.U.N., tutte queste difficoltà di informazione non appaiono più supponibili, in mancanza di altri elementi di valutazione, in relazione al febbraio-marzo 1981: circostanza di tempo questa che sembra, invece, essere del tutto sfuggita all'attenzione della Corte milanese.

Conseguentemente, risulta incongrua anche l'altra sua affermazione, secondo cui il giornalista non poteva essere imputato di non aver fatto ricerche presso il Ministero della Pubblica Istruzione « perché le esigenze di informazione della pubblica opinione non possono essere ritardate all'infinito ».

Nel febbraio-marzo del 1981, infatti — a quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata —, non si trattava di attendere i risultati di una indagine ancora da compiersi in relazione alla data delle dimissioni del Monterosso e al calendario delle sedute della Commissione, ma soltanto di chiedere al Ministero della Pubblica Istruzione notizie già da mesi acquisite al riguardo.

Poiché i vizi di motivazione nei quali è incorsa la Corte milanese riguardano certamente un punto decisivo della controversia (essendo incontestabile, avere gli attori fondato la loro domanda preminentemente sulla circostanza della tempestività delle dimissioni, tempestività che, a loro giudizio, avrebbe tolto in radice ai fatti pregressi il valore di uno scandalo, rendendo così ingiusti gli apprezzamenti riportati dal giornalista, se non nel primo, certamente nel secondo dei suoi due articoli), detti vizi appaiono sufficienti, a prescindere dall'esame delle altre censure prospettate nel ricorso, a imporre la cassazione della sentenza impugnata e la remissione della causa ad altra Corte perché rinnovi completamente il giudizio di merito nel rispetto dei principi di diritto sopraesposti.

P.Q.M. — La Corte di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Brescia anche per quanto riguarda il regolamento delle spese processuali di questo grado.